

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1536

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, SERVELLO, DEL
PENNINO, CASTAGNETTI, FRAU, IANNUZZI, NOVI, MEDURI e
RAGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2002

Separazione delle carriere dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento giudiziario italiano è tuttora regolato dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, dunque, da norme che non solo risalgono - salvo sporadici interventi di scarsa portata innovativa - a più di sessant'anni orsono ma che, oltretutto, precedono la nostra Carta fondamentale

Non vi è, dunque, chi non riconosca la necessità di procedere ad una riforma dello stesso, che recepisca il mutato assetto costituzionale e, soprattutto, le istanze della società, adeguando l'ordinamento giudiziario ai nuovi equilibri tra giurisdizione e società, tra diritto sostanziale e procedura, tra pubblico e privato.

In questo quadro si inserisce il presente disegno di legge, che mira, in maniera specifica, ad eliminare una vera e propria anomalia del nostro sistema giudiziario, rappresentata dalla possibilità per il singolo magistrato di passare nel corso della propria carriera dalla funzione giudicante a quella requirente (e viceversa), così come previsto dall'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, che si limita a subordinare tale passaggio ad un parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, chiamato al semplice accertamento della «sussistenza di attitudini alla nuova funzione».

Si tratta, con tutta evidenza, di una normativa gravida di conseguenze negative per l'immagine e l'effettiva terzietà del giudice rispetto alle parti processuali, elemento quest'ultimo essenziale per la percezione della legittimità del procedimento giudiziario da parte di chi vi sia coinvolto.

Essa appare, altresì, incoerente con il modello di processo accusatorio introdotto con la riforma del codice di procedura penale

del 1989, e rafforzato dalle nuove disposizioni costituzionali in tema di giusto processo. Infatti il processo accusatorio è un processo di parti contrapposte, lo Stato e l'imputato, cioè i rappresentanti della pubblica accusa e i rappresentanti della difesa. E che gli stessi debbano essere considerati parti contrapposte e sullo stesso piano, lo si desume anche dalle nuove disposizioni legislative che hanno conferito alla difesa dell'imputato quei poteri d'indagine, individuazione, ricerca, acquisizione delle prove, che prima erano prerogative della pubblica accusa.

Sotto altro punto di vista, il passaggio indiscriminato dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti non assicura la necessaria preparazione specifica per lo svolgimento di funzioni profondamente diverse e tali da richiedere una diversa *forma mentis*. Perché il pubblico ministero svolga al meglio il delicato compito che gli viene affidato, lo stesso non deve essere dotato del senso della giurisdizione, ma del senso dell'investigazione. Ad esso la collettività non chiede di essere obiettivo ed imparziale nell'attività di ricerca, individuazione ed acquisizione delle prove, ma chiede che le prove raccolte siano fondate e tali da poter reggere al vaglio critico del giudice. Un pubblico ministero obiettivo ed imparziale, con il senso della giurisdizione, è un inutile doppione del giudice.

Vietare la possibilità di passaggi tra le funzioni giudicante e requirente significa, in conclusione, spezzare quella contiguità tra giudice e pubblico ministero che si frappona ad una reale imparzialità e terzietà del giudice richiesta dai principi del giusto processo. Significa, in buona sostanza, sanare l'evidente incostituzionalità di una normativa

che, nei fatti, priva di concreto significato l'articolo 111 della Costituzione («Ogni processo si svolge... davanti a giudice terzo ed imparziale») e, per questa via, determina un *vulnus* nel più importante principio di civiltà giuridica. Appare, da ultimo, necessario ri-

cordare che il presente disegno di legge fa parte del gruppo di 25 proposte di legge di iniziativa popolare predisposto da «Radicali Italiani», per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 190, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa è vietato in ogni caso»;

b) l'articolo 191 è abrogato;

c) all'articolo 192, sesto comma, le parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura» sono soppresse;

d) all'articolo 198, il secondo periodo è soppresso.